



STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - RECESSO - SUBENTRO - ESCLUSIONE

ART. 1 – Costituzione

1. Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, costituito con D.P.R. 11.10.1963 n.1526, G.U. n. 307 del 26.11.1963, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 della L.29 luglio 1957 n. 634 e per effetto dell'adeguamento alle norme della L.R. 29.05.1997 n.13 (combinato disposto art.1, comma 2 ed art.12, comma 3), e successive modificazioni e integrazioni, assume la denominazione di "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE".
2. A norma dell'art.36 della L.5.10.1991 n. 317, il Consorzio è Ente Pubblico Economico dotato di autonomia imprenditoriale.
3. Fanno parte del Consorzio:
 1. Amministrazione Provinciale di Frosinone
 2. Comune di Alatri
 3. Comune di Anagni
 4. Comune di Ceccano
 5. Comune di Ceprano
 6. Comune di Ferentino
 7. Comune di Frosinone
 8. Comune di Isola del Liri
 9. Comune di Monte San Giovanni Campano
 10. Comune di Morolo
 11. Comune di Pofi
 12. Comune di Ripi



13. Comune di Sgurgola
14. Comune di Sora
15. Comune di Supino
16. Comune di Veroli
17. Comune di Pastena
18. Comune di Vicalvi
19. Comune di Torre Cajetani
20. Comune di Arpino
21. Comune di Falvaterra
22. Comune di Patrica
23. Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Frosinone
24. 12° Comunità Montana del Lazio "Monti Ernici"
25. Comune di Broccostella
26. Unindustria - CNA - Federlazio
27. Comune di Fontana Liri

4. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, possono, su richiesta, essere successivamente ammessi con deliberazione dell'Assemblea Generale, giusta art.6 comma 7 e art. 12 comma 3 del presente Statuto, le Comunità Montane, gli Istituti di Credito, le Università, le Associazioni, gli Enti ed Istituti Pubblici o Economici, i Consorzi di Imprese e le Organizzazioni delle Categorie Produttive operanti nel territorio provinciale.

5. L'accettazione della domanda di ammissione presentata dagli altri Enti od Organismi di cui al precedente comma presuppone la revisione del presente Statuto nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art.8 comma 6.

ART. 2 – Denominazione e Sede

1. Il Consorzio, per gli effetti del precedente art.1, assume la denominazione di "CONSORZIO PER

LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE”.



2. La sede legale del Consorzio è fissata nel Comune di Frosinone.

3. In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione di uffici anche in altri comuni consorziati.


ART. 3 – Finalità

1. Il Consorzio, quale ente pubblico economico, è costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza.

2. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, il Consorzio promuove, nell'ambito delle aree degli Agglomerati Industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività industriali, artigianali, del commercio, del terziario e dei servizi.

3. Per i fini di cui al comma 1, il Consorzio, in via esclusiva, nelle aree territoriali di competenza, provvede in particolare:

- a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, dei piani regolatori della aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- b) ad assegnare le aree, in conformità alle previsioni del Piano di Coordinamento Territoriale, ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso, le aree a servizi e verde attrezzato;
- c) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;
- d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
- e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
- f) a curare la promozione dei Patti Territoriali di cui all'art.8 del D.L.244 del 1995, convertito con modificazioni con la L. 341/1995, e di altre normative nazionali e comunitarie in materia di fondi ed iniziative legate allo sviluppo produttivo dell'area interessata;



g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di società miste, anche con la partecipazione degli Enti Locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, ed in particolare:

- realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri internodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;
- organizzare servizi reali alle Imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi dei giovani imprenditori;
- realizzare e gestire attività di servizio quali, a titolo di esempio, la gestione di centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali prodotti negli Agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore.

La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli Enti Locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

h) a promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione industriale, ai sensi dell'art.7 comma 4 della L.R. 13/97 e successive modificazioni e integrazioni;

i) ad assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;

l) ad assumere le funzioni previste per i consorzi dalla L. 448/98;

m) alla costruzione e ristrutturazione di immobili da vendere o cedere in locazione alle aziende che svolgono le attività consentite dalla presente normativa;

n) agli studi, ai progetti, alle proposte ed a qualsiasi iniziativa tendente a promuovere la utilizzazione e la gestione di zone imprenditoriali atte ad ospitare insediamenti industriali, artigianali, agenzie di servizi;

o) a promuovere società consortili pubbliche o private e società di capitali che abbiano le



caratteristiche e le finalità previste dalla L. n. 317 del 5.10.91 e a quelle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, previste dalla L.267/2000.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Consorzio può promuovere o partecipare a consorzi e società consortili, nonché stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi della disciplina dettata dalla L. 241/90 e dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 – Quote di partecipazione

1. Nessun socio di parte pubblica può sottoscrivere o detenere una quota superiore al 20 % (venti per cento) dell'intera partecipazione.

2. La somma delle quote dei soci non di parte pubblica non può essere superiore al 30% di tutte le quote consortili.

3. L'entità della quota di partecipazione di ciascun consorziato sarà pari alla percentuale di incidenza della sua quota di adesione determinata dalle tabelle allegate sul totale delle quote di tutti i consorziati in base ai criteri di calcolo esposti nelle medesime. Ogni qualvolta si dovesse verificare una variazione nel numero dei consorziati, di conseguenza si verificherà una variazione della quota di partecipazione di ciascun consorziato, deliberata dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art.12 comma 3.

4. Dall'applicazione delle tabelle A, B, C e D allegate, si determina la quota di adesione di ciascun consorziato e, conseguentemente, si individua la quota di partecipazione di ciascuno.

ART. 5 – Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata.

2. Il Consorzio, peraltro, potrà essere sciolto in qualunque tempo verificandosi la cessata esistenza dei presupposti che hanno promosso la costituzione del consorzio stesso.

3. La cessazione dovrà deliberarsi dalla maggioranza dei due terzi dei consorziati che rappresentino almeno i 2/3 delle quote sottoscritte.

ART. 6 – Recesso – Subentro – Ammissione- Esclusione



1. Ciascuno degli Enti consorziati potrà recedere dal Consorzio previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere portata all'esame della prima Assemblea utile, per deliberare quanto previsto al successivo comma 3.
2. In caso di recesso l'Ente recedente non potrà vantare quote di proprietà comune, indennizzi o rimborsi per eventuali conferimenti fatti, né ad altro titolo. L'Ente rimane, comunque, obbligato a versare nelle casse del Consorzio, con le modalità previste dal presente Statuto, le quote di conferimento a lui attribuite ed approvate con il bilancio di previsione e quant'altro riferito al medesimo esercizio finanziario.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti. In caso di recesso di uno o più Enti, i restanti procederanno a conforme revisione dello Statuto del Consorzio nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art.8 provvedendo alla ripartizione della quota o delle quote di partecipazione di chi recede in misura proporzionale a quelle possedute dai restanti, fatta salva diversa specifica determinazione dell'Assemblea Generale, da assumersi con la maggioranza numerica dei due terzi dei soci.
4. Il recesso avrà, comunque, effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello di accettazione.
5. Il Consorziato recedente dovrà in ogni caso onorare, pro quota, le obbligazioni fino a quel momento assunte dal Consorzio.
6. Il recesso di soci della parte pubblica che determini il venir meno della maggioranza delle quote societarie, comporta lo scioglimento del Consorzio con la conseguente nomina da parte della Giunta Regionale del liquidatore.
7. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio i soggetti previsti dal comma 4 del precedente art.1, previa domanda da inoltrare al Consiglio di Amministrazione che verrà sottoposta all'esame della Assemblea Generale per l'adozione della necessaria deliberazione di ammissione e della correlata riduzione della quota di partecipazione ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 3.
8. L'inadempienza degli obblighi statutari e di quelli che discendono dai deliberati assunti e da



quelli deliberati regolarmente dall'Assemblea Generale, costituiscono causa di esclusione di diritto del Consorziato.

9. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del Consorziato che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 7 – Organi

1. Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei rappresentanti dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

2. Gli Organi del Consorzio, durano in carica tre esercizi ed il rinnovo degli stessi dovrà avvenire nel corso della Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 comma 1 e dall'art.13 comma 2 .

3.L'incarico di componente degli Organi è incompatibile con lo status di lavoratore dipendente del Consorzio.

ASSEMBLEA

ART. 8 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Generale è composta da un rappresentante designato da ciascuno degli Enti associati nella persona del sindaco, del presidente, del legale rappresentante, o di un loro delegato con apposito atto deliberativo collegiale o con decretazione del rappresentante legale dell'Ente.

2. In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di rappresentante, l'Ente che lo ha designato provvede alla sostituzione con un altro rappresentante.

3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.



4. L'Assemblea Generale, deliberando a norma dell'art.1 comma 4 e art. 6 comma 7 l'ammissione di nuovi partecipanti, aumenta il numero dei suoi membri garantendo, in ogni caso, che nella sua composizione il numero dei rappresentanti, nominati dalle Amministrazioni Pubbliche, non sia inferiore ai tre quinti.

5. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dallo Statuto.

6. Il rappresentante dell'Ente associato esercita in Assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione così come determinate in applicazione alle tabelle allegate.

ART. 9 – Convocazione

1. L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Piano Economico Finanziario e del Bilancio Consuntivo.

2. Le sedute dell'Assemblea Generale sono, di norma, pubbliche.

ART. 10 – Funzionamento dell'Assemblea Generale

1. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale su sua iniziativa, o su richiesta del Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata a maggioranza, del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Generale che rappresentino almeno un terzo delle quote azionarie. Il Presidente, in caso di richiesta, ha l'obbligo, di inviare la convocazione in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla istanza. In mancanza, provvederà alla convocazione il Presidente del Collegio Sindacale, ferma restando la possibilità di attivare la procedura di revoca disciplinata dall'art. 21.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli consorziati ed ai componenti il Collegio Sindacale. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'Ordine del Giorno.

In caso di estrema motivata urgenza la convocazione può essere fatta tre giorni prima di quello



fissato per la riunione, a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC).

3. L'Assemblea Generale è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione al Consorzio.

4. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quella fissato per la prima convocazione, e comunque dopo un intervallo di almeno ventiquattro ore, l'Assemblea Generale è validamente riunita quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti che rappresentino almeno il 40% delle quote di partecipazione e purché siano presenti in maggioranza i rappresentanti degli enti pubblici consorziati.

ART. 11 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Nelle votazioni non palesi a ciascun rappresentante dell'Assemblea Generale è consegnata una scheda di votazione avente un valore pari alle quote di partecipazione al Consorzio, così come determinate secondo i precedenti art.8 comma 6 e art. 4 comma 3.

3. Alle sedute dell'Assemblea assiste il Direttore del Consorzio anche con funzioni verbalizzanti il quale può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia. In caso di assenza del Direttore, l'Assemblea provvede alla nomina del Segretario. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano le Società per azioni.

5. Le deliberazioni sono validamente adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e con la maggioranza delle quote di partecipazione presenti salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo Statuto.

6. Per l'approvazione e le successive modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di tanti



componenti che rappresentano i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio.

7. Il Presidente dirige e coordina i lavori dell'Assemblea Generale.

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.

2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

3. L'Assemblea Generale, in seduta ordinaria:

- approva il Bilancio Consuntivo del Consorzio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e, comunque, non oltre centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- approva, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il Bilancio preventivo ed il Piano Economico Finanziario;
- adotta il Programma triennale di attività e di organizzazione di cui all'art.6 comma 1 della L. R. n. 13/97;
- delibera la nomina di due membri effettivi e di due supplenti del Collegio Sindacale scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
- delibera la nomina di un membro effettivo e di un supplente del Collegio Sindacale, scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili designati dalla Regione;
- delibera la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'ammontare delle indennità del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché l'ammontare dei rimborsi per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale facendo riferimento alle indennità corrisposte al Sindaco, ai componenti la Giunta ed ai rimborsi previsti per i componenti il Consiglio del Comune capoluogo di provincia ed in misura non superiore a dette indennità e rimborsi;
- delibera l'ammontare dei compensi del Presidente e dei Componenti il Collegio Sindacale, con riferimento ai minimi delle tariffe professionali.

In seduta straordinaria:



- delibera l'ammissione al Consorzio di altri Enti e le conseguenti variazioni che si rendono necessarie ai sensi dell'art.1 comma 4 e dell'art.4;
- delibera le eventuali modifiche al presente Statuto con la presenza ed il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i due terzi dei partecipanti al Consorzio e i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- delibera l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- delibera su eventuali altri casi d'incompatibilità di cui all'art.7 ultimo comma ed all'art.11 della L. n.341/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
- delibera l'adozione del Piano Regolatore con le modalità di cui all'art.7 della L.R. n. 13/97;
- adotta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei prezzi di vendita delle aree;
- delibera, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano sia i due terzi dei componenti che i due terzi delle quote di partecipazione, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, invitando la Giunta Regionale a provvedere alla nomina del liquidatore;
- delibera sui contributi finanziari di cui all'art.32, comma 2, lettera g);
- delibera l'aumento del patrimonio netto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con votazione non palese, dura in carica tre esercizi, ed è composto, a decorrere dal primo rinnovo successivo al termine disciplinato dall' art. 40, da un numero massimo di sette membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, scelti tra soggetti, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea Generale, in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza di cui all'art.2387 c.c. e di quelli previsti per la nomina a consigliere provinciale ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Un membro è designato dal Consiglio Regionale, uno dalla Camera di Commercio di Frosinone e



gli altri, in modo equilibrato, dagli Enti partecipanti (o soci consorziati). La durata in carica dei membri designati dal Consiglio Regionale e dalla Camera di Commercio di Frosinone potrà essere superiore a quella disciplinata dall'art. 7 comma 2 per effetto della tardiva emanazione del decreto di designazione recante il termine finale del mandato.

Ai privati (Enti, Associazioni di categoria, Organizzazioni varie, Consorzi, ecc.) spetterà un membro di diritto qualora rappresentino almeno il 15 % del totale delle quote.

3. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi prodotti dal Consorzio.

ART. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione possiede competenze propositive e competenze proprie. Esso adotta, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Assemblea Generale, tutte le determinazioni per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi che il Consorzio è destinato a soddisfare.

2. Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, compete:


- a) la predisposizione del Bilancio Preventivo e del Piano Economico Finanziario relativi al successivo esercizio, accompagnati da relazione illustrativa;
- b) la predisposizione del Rendiconto Generale dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio;
- c) la predisposizione del Programma triennale di attività e di organizzazione di cui all'art.6 comma 1 della L.R.13/97;



- d) la predisposizione del Piano Regolatore nel comprensorio di competenza;
- e) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto di correlato si rende necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- f) la nomina del Direttore , ai sensi del successivo art.26 ;
- g) l'assunzione del personale dipendente;
- h) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
- i) l'approvazione, su proposta del Direttore, dei Regolamenti deputati a disciplinare i servizi, sia interni sia esterni, espletati dal Consorzio;
- l) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a Società di capitali;
- m) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti - Società
- n) l'approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate al Consorzio, dalla Regione, dall'Amministrazione Provinciale o da altri Enti;
- o) la costituzione in giudizio, nonché conciliare e transigere;
- p) l'attribuzione di incarichi di consulenza per il miglior conseguimento degli obiettivi;
- q) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente e che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea Generale.

ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
2. Il Presidente del Consorzio convoca il Consiglio di Amministrazione su sua iniziativa, ovvero su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, con l'indicazione di specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. Il Presidente, in caso di richiesta, ha l'obbligo di inviare la convocazione in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla istanza. In mancanza provvederà alla convocazione il Vicepresidente, ferma restando la possibilità di attivare la procedura di revoca disciplinata dall'art. 21.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata o telefax spedita ai



singoli membri ed ai componenti del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. In caso di motivata urgenza il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore, anche mediante convocazione per telegramma o telefax. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'Ordine del Giorno.

5. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità nell'espressione di voto palese, prevale il voto del Presidente.

7. I processi verbali delle sedute, raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, regolarmente vidimato, sono redatti dal Direttore in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia. In caso di assenza del Direttore, la funzione di Segretario è svolta da altro dipendente in possesso di idonea qualifica funzionale, o da uno dei componenti del Consiglio.

8. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.


9. Le deliberazioni e le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente eseguibili, ad eccezione di quelle soggette ad approvazione regionale.

ART. 17 - Decadenza e dimissioni

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ha contestuale decorrenza ed è portata a conoscenza dell'Assemblea Generale, alla prima seduta utile, perché provveda alla nomina di sostituzione.

3. Nel caso di dimissioni del Presidente, da rimettere nelle mani del Presidente del Collegio Sindacale, che deve provvedere immediatamente a convocare il Consiglio di Amministrazione per la presa d'atto e contestuale decorrenza, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, il quale entro trenta giorni deve convocare l'Assemblea Generale perché provveda alla nomina di sostituzione.



4. Nel caso di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, da rimettere nelle mani del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente dell'Ente provvede immediatamente a convocare il Consiglio di Amministrazione per la presa d'atto e contestuale decorrenza, e, conseguentemente, provvede ad attivare le procedure perché l'Assemblea Generale, alla prima seduta utile, provveda alla nomina di sostituzione ai sensi dell'art. 12 comma 3, dell'art.13 commi 1, 2 e 3 e dell'art. 21 comma 2.

5. Coloro che surrogano i Consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 4, esercitano la loro funzione limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 18 - Cessazione

Il Presidente ed componenti del Consiglio d'Amministrazione, alla scadenza naturale del mandato, restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO


ART. 19- Elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto con votazione non palese dall'Assemblea Generale anche al di fuori dei suoi componenti unitamente all'elezione del Consiglio di Amministrazione. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito il maggior numero dei voti.

2. Dura in carica tre esercizi

3. Il Presidente, in caso di assenza o d'impedimento temporaneo, dallo stesso dichiarati, fatta salva la circostanza di causa indipendente dalla propria volontà, viene sostituito dal Vice presidente, eletto dal Consiglio d'Amministrazione nel proprio seno.

4. Il Presidente, che abbia ricoperto la carica per tre mandati, non è rieleggibile.



ART. 20 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la legittimazione processuale su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo Ordine del Giorno.
3. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Istituzione.
4. Adotta, straordinariamente, sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.
5. Adotta, unitamente al Direttore, le determinazioni relative al personale.
6. Provvede, unitamente al Direttore, ad inviare alla Giunta Regionale, entro 10 giorni dalla rispettiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale, il Programma triennale di attività e di organizzazione, il piano economico e finanziario, il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Generale.
7. Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione. Può delegare, al Vice Presidente od ad un componente del Consiglio di Amministrazione, compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici.


ART.21- Revoca del Presidente

1. Il Presidente può essere revocato, nei termini, alle condizioni e nei casi disciplinati dal codice civile con riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società per Azioni.
2. Colui che subentra al Presidente revocato, esercita la funzione limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il proprio predecessore.

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti designati e nominati ai sensi dell'art.12 comma 3 del presente Statuto.



2. I componenti del Collegio Sindacale, restano in carica per tre esercizi.
3. Il membro designato dalla Regione assume la Presidenza del Collegio Sindacale.

ART. 23 - Compiti del Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e di quant'altro previsto dall'art 2403 1° comma del c.c..
2. Esercita in oltre il controllo contabile ai sensi dell'art 2409 bis e seguenti del c.c..
3. Si applicano comunque le norme di cui all'art 2397 e seguenti del c.c..

ART. 24 Decadenza

Il Revisore che non partecipi a più di tre riunioni del Collegio o adunanza dell'Assemblea Generale durante un esercizio sociale senza giustificato motivo, decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei sindaci supplenti per quelli designati dall'Assemblea, e dal supplente designato dalla Regione, se trattasi del Presidente del Collegio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima Assemblea Generale, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e alla elezione del nuovo Presidente.


ORGANI GESTIONALI - STRUTTURE ED UFFICI

ART. 25 - Personale

1. Il Consorzio cura l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 26- Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa ed organizzativa del Consorzio.
2. Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
3. Il Direttore è nominato a tempo determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante concorso, selezione, chiamata diretta, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.
4. Il contratto, da stipularsi unicamente con soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale in



discipline economiche, tecniche o giuridiche, che abbiano maturato per almeno cinque anni continuativi esperienza – con contratto di lavoro dipendente ed inquadramento da dirigente nell'esercizio di funzioni di direzione, comportanti assunzione di autonome responsabilità gestionali presso Enti e Società pubbliche o private, ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile.

ART. 27 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio. Egli è responsabile del buono andamento dei servizi.
1. Per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi consortili, provvede all'amministrazione del Consorzio e adotta i relativi provvedimenti.
2. Propone ai competenti Organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, anche con funzioni di segretario.
4. Compete, in particolare, al Direttore:
 - a) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - b) sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio annuale e pluriennale, di relazione previsionale e programmatica, di conto consuntivo, nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario che non siano già state stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sottoporre, inoltre, proposte di regolamenti;
 - c) adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle attività del Consorzio;
 - e) provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia;
 - f) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;
 - g) firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con



emissione del relativo mandato ai sensi del presente Statuto e degli eventuali regolamenti che saranno emanati a proposito;

h) firmare la corrispondenza e gli atti disgiuntamente o congiuntamente al Presidente in relazione alle disposizioni impartite al riguardo dal Presidente medesimo;

i) provvedere, unitamente al Presidente, alla organizzazione e alla disciplina del personale.

ART. 28 - Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore e gli eventuali dirigenti, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Non possono essere assunti quali impiegati, quadri, dirigenti o Direttore del Consorzio i consiglieri degli Enti associati.

3. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità civile, amministrativa, erariale e contabile prevista dalla vigente normativa.

CAPO III

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 29- Criteri informativi della gestione


1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 30 - Patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti



consorzati, all'atto della istituzione e dai beni e trasferimenti acquisiti successivamente.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.

ART. 31- Modalità di pagamento degli Enti consorzati

1. Il contributo di dotazione annuale ripartito tra i consorzati in misura proporzionale alle quote di partecipazione, individuate in sede di redazione del Bilancio di Previsione, di cui alla Tabella riepilogativa "D" allegata allo Statuto, è applicato solo in caso di mancato raggiungimento di pareggio di bilancio.

2. Gli Enti consorzati hanno l'obbligo di versare al Consorzio il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio, ovvero, a trimestri anticipati, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel Bilancio di Previsione approvato.

3. Il pagamento dei contributi finanziari di cui all'art.32 comma 2 lettera g), di pertinenza dei singoli Enti consorzati, deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla data della motivata e documentata richiesta; dopo la scadenza di tale termine, sulle somme dovute saranno corrisposti interessi moratori pari all'Euribor più due punti percentuali.


ART. 32 - Gestione economico-finanziaria

1. Il Consorzio si pone l'obiettivo, attraverso una gestione autonoma ed imprenditoriale del patrimonio e delle attività istituzionali, di perseguire una progressiva diminuzione degli oneri a carico degli associati, con la conseguente diminuzione della quota di contribuzione derivante dai medesimi.

2. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

a) dai conferimenti effettuati dai partecipanti del Consorzio stesso quale fondo consortile, nonché dai contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del Consorzio, sulla base del bilancio preventivo e della quota percentuale di rappresentatività degli associati come determinata secondo l'art.6, ad esclusione della Regione Lazio;

b) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro Ente Pubblico o



privato;

c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;

d) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta;

e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

f) dai finanziamenti concessi da Istituti di Credito, anche a medio termine.

g) da contributi finanziari che potranno essere richiesti agli enti interessati in proporzione all'entità della spesa per la realizzazione di programmi di sviluppo ed investimento sul loro territorio.

3. Il Consorzio approva entro il 30 Settembre di ogni anno il Piano economico-finanziario e il Bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. Il Rendiconto Generale del Consorzio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, é approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e, comunque, non oltre centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano


5. Il Bilancio di Previsione, il piano economico e finanziario ed il Rendiconto Generale sono trasmessi all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive entro dieci giorni dalla loro approvazione.

6. La Giunta Regionale, sulla base della verifica effettuata ai sensi dell'art.6, comma 5, della L. R. 13/1997, può corrispondere al Consorzio contributi per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione di impianti o servizi di tutela ambientale, e per l'attuazione di specifici indirizzi regionali in materia di sviluppo produttivo.

7. Per la costituzione del contributo di dotazione annuale, indicato nel bilancio di previsione, gli Enti consorziati versano contributi in ragione delle quote percentuali di cui all'art.4, comma 3.

8. Il contributo di dotazione per l'anno 2000 è stabilito di £ 1.200.000.000, così come indicato nel bilancio di previsione regolarmente approvato, e sarà versato al Consorzio con le modalità indicate nell'art.30, comma 2.

9. Le eventuali perdite di gestione rilevate dal rendiconto consuntivo potranno essere ripianate mediante riduzione del patrimonio netto.



ART. 33 - Diritti – Ripartizioni

1. I diritti, gli obblighi, i vantaggi e gli oneri derivanti dal presente atto e da tutti gli atti che il Consorzio emanerà o stipulerà saranno ripartiti fra gli enti od organismi consorziati secondo le stesse quote percentuali di partecipazione di cui al precedente articolo.
2. Il Consorzio, comunque, può adire le vie legali per l'escussione delle quote dovute nei confronti dei soci.

ART. 34- Esercizio finanziario ed amministrativo

L'esercizio finanziario ed amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 35– Autonomia contabile, finanziaria e di bilancio

1. Il Consorzio dispone di una autonoma contabilità finanziaria a cui vengono imputate le sue entrate e spese.
2. I mezzi finanziari che il Consorzio utilizza sono quelli di cui al precedente art.32.

ART. 36- Poteri sostitutivi

1. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli Organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, il Presidente del Collegio Sindacale investe immediatamente della questione, convocandola, l'Assemblea Generale, la quale entro centoventi giorni dalla convocazione, ove non siano rimosse le cause ostative ed adottati i consequenziali provvedimenti, segnala la fattispecie alla Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessore competente, la quale può procedere allo scioglimento degli Organi stessi ed alla nomina di un collegio di gestione commissariale composto da tre membri di cui uno Presidente.
2. La gestione commissariale non può avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli Organi di amministrazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'art.7.

ART. 37 - Vigilanza

La Regione esercita la vigilanza sull'attività dei Consorzi mediante l'approvazione dello Statuto e suoi adeguamenti, l'esame del Programma Triennale, il controllo del Bilancio Preventivo, del Piano



ART. 38- Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio.
2. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 39- Controversie

Gli eventuali conflitti fra i Soci ed il Consorzio, in ordine alle attività concernenti i fini oggetto del Consorzio stesso, ovvero in tema di interpretazione dello Statuto, devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un terzo membro che lo preside nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Frosinone su istanza della parte più diligente, ovvero in sede di conciliazione camerale

ART. 40- Efficacia delle modifiche


1. Le modifiche allo Statuto si perfezionano e conseguentemente producono effetti a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione assunta dalla Giunta Regionale.

ART. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla L. 267/2000, al D.P.R. 4.10.1986 n.902, alla L. R. 29.5.1997 n.13.ed alla L. n.317 del 5.10.1991 e successive integrazioni e modificazioni.

**TABELLA A - CONTRIBUTO PROCAPITE PER ABITANTE**

Comune	N. Abitanti	€/ab.	Quota procapite
Comune di Alatri	27.613	€ 0,7747	€ 21.391,79
Comune di Anagni	20.250	€ 0,7747	€ 15.687,68
Comune di Ceccano	23.020	€ 0,7747	€ 17.833,59
Comune di Ceprano	8.650	€ 0,7747	€ 6.701,16
Comune di Ferentino	20.251	€ 0,7747	€ 15.688,45
Comune di Frosinone	47.420	€ 0,7747	€ 36.736,27
Comune di Isola del Liri	12.570	€ 0,7747	€ 9.737,98
Comune di Monte S. Giovanni C.	12.963	€ 0,7747	€ 10.042,44
Comune di Morolo	3090	€ 0,7747	€ 2.393,82
Comune di Pofi	4.463	€ 0,7747	€ 3.457,49
Comune di Ripi	5.299	€ 0,7747	€ 4.105,14
Comune di Sgurgola	2.588	€ 0,7747	€ 2.004,92
Comune di Sora	26.754	€ 0,7747	€ 20.726,32
Comune di Supino	4.909	€ 0,7747	€ 3.803,00
Comune di Veroli	20.052	€ 0,7747	€ 15.534,28
Comune di Vicalvi	825	€ 0,7747	€ 639,13
Comune di Torre Cajetani	1.301	€ 0,7747	€ 1.007,88
Comune di Pastena	1.755	€ 0,7747	€ 1.359,60
Comune di Falvaterra	630	€ 0,7747	€ 488,06
Comune di Patrica	2.915	€ 0,7747	€ 2.258,25
Comune di Arpino	7.798	€ 0,7747	€ 6.041,11
Comune di Broccostella	2.670	€ 0,7747	€ 2.068,45
Comune di Fontana Liri	2.970	€ 0,7747	€ 2.300,86
Totali	260.756		€ 202.007,67


TABELLA B - CONTRIBUTO COMUNI PER SUPERFICI ASSEGNATE

N	Comune	Superficie assegnata - Mq	Euro/Mq	Quota parte -Euro
1	Alatri	121.650	0,003099	€ 376,99
2	Anagni	3.139.900	0,003099	€ 9.730,55
3	Ceccano	1.302.761	0,003099	€ 4.037,26
4	Ceprano	611.460	0,003099	€ 1.894,91
5	Ferentino	2.116.153	0,003099	€ 6.557,96
6	Frosinone	4.090.952	0,003099	€ 12.677,86
7	Isola del Liri	73.828	0,003099	€ 228,79
8	Monte S. Giovanni C.	10.950	0,003099	€ 33,93
9	Morolo	139.485	0,003099	€ 432,26
10	Pofi	149.000	0,003099	€ 461,75
11	Sgurgola	85.300	0,003099	€ 264,34
12	Sora	844.417	0,003099	€ 2.616,85
13	Supino	363.464	0,003099	€ 1.126,37
14	Falvaterra	46.560	0,003099	€ 144,29
15	Patrica	1.668.828	0,003099	€ 5.171,70
16	Arpino	89.750	0,003099	€ 278,14
17	Broccostella	145.500	0,003099	€ 450,90
	Totale Generale	14.999.958		€ 46.484,85

TABELLA C - CONTRIBUTO ALTRI ENTI CONSORZIATI

Contributo	Amministrazione Provinciale di Frosinone	€25.822,84
Contributo	XII Comunità Montana del Lazio Monti Ernici	€10.000,00
Contributo	Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Frosinone	€80.000,00
Contributo	Unindustria- CNA - Federlazio	€ 26.101,62
	Totale	€141.942,46

TABELLA RIEPILOGATIVA D



Elenco consorziati	Fondo consortile ex art. 31 comma 2			
	Contributo procapite per abitante (tab. A) e quota (tab. C)	Contributo comuni per area assegnata (tab.B)	Totale quota partecipazione	% Rappresen.
Comune di Alatri	€ 21.391,79	€ 376,99	€ 24.704,38	5,65%
Comune di Anagni	€ 15.687,68	€ 9.730,55	€ 29.251,73	6,69%
Comune di Ceccano	€ 17.833,59	€ 4.037,26	€ 25.010,45	5,72%
Comune di Ceprano	€ 6.701,16	€ 1.894,91	€ 9.925,48	2,27%
Comune di Ferentino	€ 15.688,45	€ 6.557,96	€ 25.841,22	5,91%
Comune di Frosinone	€ 36.736,27	€ 12.677,86	€ 57.672,70	13,19%
Comune di Isola del Liri	€ 9.737,98	€ 228,79	€ 11.761,91	2,69%
Comune di Monte S. Campano	€ 10.042,44	€ 33,93	€ 11.674,46	2,67%
Comune di Morolo	€ 2.393,82	€ 432,26	€ 3.279,34	0,75%
Comune di Pofi	€ 3.457,49	€ 461,75	€ 4.547,35	1,04%
Comune di Ripi	€ 4.105,14		€ 4.765,98	1,09%
Comune di Sgurgola	€ 2.004,92	€ 264,34	€ 2.623,47	0,60%
Comune di Sora	€ 20.726,32	€ 2.616,85	€ 27.546,48	6,30%
Comune di Supino	€ 3.803,00	€ 1.126,37	€ 5.727,92	1,31%
Comune di Veroli	€ 15.534,28		€ 18.058,25	4,13%
Amministrazione provinciale di Frosinone	€ 25.822,84		€ 29.995,05	6,86%
Comune di Pastena	€ 1.359,60		€ 1.574,08	0,36%
Comune di Vicalvi	€ 639,13		€ 699,59	0,16%
Comune di Torre Cajetani	€ 1.007,88		€ 1.136,84	0,26%
Comune di Falvaterra	€ 488,06	€ 144,29	€ 743,32	0,17%
Comune di Patrica	€ 2.258,25	€ 5.171,70	€ 8.613,74	1,97%
Comune di Arpino	€ 6.041,11	€ 278,14	€ 7.170,83	1,64%
XII Comunità Montana del Lazio Monti Ernici	€ 10.000,00		€ 11.630,73	2,66%
Camera di Commercio di Frosinone	€ 80.000,00		€ 82.245,91	18,81%
Comuni di Broccostella	€ 2.068,45	€ 450,90	€ 2.536,02	0,58%
Unindustria- C.N.A. - Federlazio	€ 26.101,62		€ 26.234,74	6,00%
Comune di Fontana Liri	€ 2.300,86		€ 2.300,86	0,53%
Totale	€ 343.932,13	€ 46.484,85	€ 437.327,87	100,00%

CAPO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA - RECESSO - SUBENTRO - ESCLUSIONE

ART. 1 - Costituzione

ART. 2 - Denominazione e Sede

ART. 3 - Finalità

ART. 4 - Quote di partecipazione

ART. 5 - Durata

ART. 6 - Recesso – Subentro – Esclusione

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 7 - Organi

ASSEMBLEA

ART. 8 - Composizione dell'Assemblea

ART. 9 - Convocazione

ART. 10 - Funzionamento dell'Assemblea Generale

ART. 11 - Deliberazioni

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13 - Consiglio di Amministrazione

ART. 14 - Incompatibilità

ART. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione


ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

ART. 17 - Decadenza e dimissioni

ART. 18 - Cessazione

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 19 - Elezione del Presidente



ART. 20 - Compiti del Presidente

ART. 21 - Revoca del Presidente

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 22 - Collegio Sindacale

ART. 23 - Compiti del Collegio Sindacale

ART. 24 - Decadenza

ORGANI GESTIONALI - STRUTTURE ED UFFICI

ART. 25 - Personale

ART. 26 - Direttore

ART. 27 - Attribuzioni del Direttore

ART. 28 - Incompatibilità e responsabilità

CAPO III GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 29 - Criteri informativi della gestione

ART. 30 - Patrimonio

ART. 31 - Modalità di pagamento degli Enti consorziati

ART. 32 - Gestione economico-finanziaria

ART. 33 - Diritti – Ripartizioni

ART. 34 - Esercizio finanziario ed amministrativo

ART. 35 - Autonomia contabile, finanziaria e di bilancio

ART. 36 - Poteri sostitutivi

ART. 37 - Vigilanza

ART. 38 - Albo delle pubblicazioni

CAPO IV NORME FINALI

ART. 39 - Controversie



ART. 40 - Efficacia delle modifiche

ART. 41 - Rinvio

TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA RIEPILOGATIVA D

